Voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17

Modifica e integrazione della deliberazione n. 456 del 31 marzo 2016

Del. n. 1261 del 29/07/2016

Modifica e integrazione della deliberazione n. 456 del 31 marzo 2016 di approvazione dell''Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all''estero in paesi dell''Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17, nell''ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2016-S116-00195

Reg.delib.n. 1261
Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Modifica e integrazione della deliberazione n. 456 del 31 marzo 2016 di approvazione dell'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17, nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno 29 Luglio 2016 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);

- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 - 20;

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377;

visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato "Regolamento FSE e FESR";

vista la deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 avente ad oggetto "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020";

visto in particolare l'Asse 3 "Istruzione e formazione" del PO FSE che prevede fra le sue priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con particolare attenzione a quelle linguistiche;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue", con il quale si dà attuazione al piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione. In particolare, uno degli obiettivi individuati mira ad "offrire a tutti gli studenti un sistema di opportunità di apprendimento in grado di assicurare loro il raggiungimento di livelli elevati di competenza nelle due lingue comunitarie, monitorando l'andamento delle certificazioni linguistiche acquisite dagli studenti.";

- considerato che fra le azioni previste al fine dell'attuazione del primo piano stralcio Trentino Trilingue a cofinanziamento del PO FSE è contemplata l'attivazione di strumenti a sostegno della frequenza del quarto anno scolastico all'estero, per l'intero anno o per un periodo parziale;

visto il comma 5, lettera b, dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente di stabilire importi per l'attuazione delle opzioni di semplificazione "conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari";

visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus Plus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e, in particolare, l'azione relativa alla mobilità individuale transnazionale per l'apprendimento nel settore istruzione e formazione professionale (KA1);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 456 del 31 marzo 2016, con la quale è stato approvato l'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 607 del 22 aprile 2016, con la quale sono state adottate le disposizioni per l'attuazione del dispositivo previsto dall'Avviso approvato con la sopracitata deliberazione n. 456/16;

- vista la determinazione della dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 103 di data 1 giugno 2016, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher;

- preso atto che l'Avviso di cui alla citata deliberazione n. 456/16 stabilisce, al par. 6, che lo studente assegnatario di voucher è tenuto a presentare, entro il 24 giugno 2016, la "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher", nella quale lo stesso comunica, fra l'altro, il nominativo della scuola estera ospitante;

- vista la "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher" presentata, entro i termini previsti, dagli studenti assegnatari di voucher inseriti nella graduatoria approvata con la citata determinazione n. 103/2016;

- preso atto che per alcuni studenti si è verificata l'impossibilità materiale di indicare nella suddetta dichiarazione il nominativo della scuola estera ospitante, in quanto tale informazione non era stata ancora fornita dall'ente organizzatore del percorso scolastico all'estero;

- ritenuto necessario modificare ed integrare l'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17, inserendo nel par. 6 la seguente previsione: "Nel caso si verifichi l'impossibilità materiale, dovuta a ragioni organizzative motivate, di indicare, entro i termini previsti, nella "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher", il nominativo della scuola estera ospitante, è concesso di integrare successivamente la suddetta dichiarazione, presentando almeno 5 giorni prima dell'inizio del percorso d'istruzione all'estero, con le modalità stabilite per la presentazione della dichiarazione stessa, una comunicazione contenente il nominativo della scuola estera ospitante nonché la data di inizio del percorso d'istruzione all'estero. L'erogazione della prima rata del voucher sarà effettuata ad avvenuta regolare presentazione della comunicazione integrativa";

- visto il parere favorevole sulla modifica dell'Avviso espresso da parte del Servizio Europa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 154 del 9 febbraio 2015;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l' Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17, inserendo nel par. 6 la seguente previsione: "Nel caso si verifichi l'impossibilità materiale, dovuta a ragioni organizzative motivate, di indicare, entro i termini previsti, nella "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher", il nominativo della scuola estera ospitante, è concesso di integrare successivamente la suddetta dichiarazione, presentando almeno 5 giorni prima dell'inizio del percorso d'istruzione all'estero, con le modalità stabilite per la presentazione della dichiarazione stessa, una comunicazione contenente il nominativo della scuola estera ospitante nonché la data di inizio del percorso d'istruzione all'estero. L'erogazione della prima rata del voucher sarà effettuata ad avvenuta regolare presentazione della comunicazione integrativa";

2. di sostituire l'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 456 del 31 marzo 2016 con l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la previsione di cui al punto 1;

3. di dare atto che rimane invariato quanto altro disposto con le deliberazioni n. 456 del 31 marzo 2016 e n. 607 del 22 aprile 2016.

CS - PSO